

**Art. 32-bis - Contribuenti minimi in franchigia. - (Abrogato) (1).**

(Abrogato).

## Riferimenti legislativi

D.P.R. n. 633 del 1972	Direttiva 2006/112/CE	Regolamento 282/2011/UE	D.L. n. 331 del 1993
32-bis	281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294		



Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

### 1. Regime di vantaggio.

Il regime di vantaggio è stato istituito dal D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 con durata fino al 31 dicembre 2014. Costituiva il *regime naturale* per le persone fisiche che intraprendevano un'attività di impresa, arte o professione oppure l'avevano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007 e che presumevano di possedere (o possedevano) al momento di inizio dell'attività sia i requisiti stabiliti dall'articolo 1, commi 96 e 99, della precedente legge n. 244 del 2007 sia quelli "nuovi" previsti dal D.L. n. 98 del 2011. Il regime ha assorbito il precedente "regime dei contribuenti minimi" ed ha prodotto i suoi effetti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Tuttavia, come riconosciuto dalla Circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, pur essendosi esaurito il 31 dicembre 2014 ed abrogato definitivamente a partire dal 1° gennaio 2016, *continua ad applicarsi per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età dei contribuenti interessati*. Va detto che i benefici sono stati riconosciuti anche a coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015 e che si sono avvalsi della proroga di un anno — su opzione vincolante per almeno tre anni — disposta dalla legge n. 11 del 2015 che ha convertito il D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014.

Dal 1° gennaio 2016, pertanto, non è più possibile "entrare" nel regime di vantaggio, ma alla data del 1° gennaio 2019 il regime di vantaggio era ancora in vigore, sia pure solo per i soggetti che lo avevano iniziato prima del 31 dicembre 2015 e che non avevano ancora completato i cinque anni di appartenenza al regime e non avevano superato i 35 anni di età.

Per mantenere il regime di vantaggio oltre non aver superato la soglia dei 35 anni era ed è, tra l'altro, necessario: (i) essere *persone fisiche residenti* nel territorio dello Stato; (ii) esercitare l'attività di impresa, arti o professioni; (iii) conseguire nell'anno di inizio della propria attività e mantenere ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro; (iv) non effettuare cessioni all'exportazione o operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto in commento; (v) non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori; (vi) non erogare somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), del TUIR; (vii) non acquisire beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

**1.1. Disapplicazione del regime di vantaggio.** — Il regime fiscale di vantaggio, tuttora in vigore (fino "ad esaurimento") per i contribuenti che vi hanno fatto ingresso, viene disapplicato con due modalità alternative: 1) *per opzione*, tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari; 2) *per legge*, al superamento dei limiti ovvero allorquando

(1) Vale solo per il 2007.

si realizza una delle fattispecie indicate nel comma 99 del citato articolo 1 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

**1.2. Semplificazioni e fatturazione elettronica.** — I soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ossia: 1) registrazione delle fatture emesse (articolo 23); 2) registrazione dei corrispettivi (articolo 24); 3) registrazione degli acquisti (articolo 25); 4) tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; 5) dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322); 6) compilazione ed invio delle comunicazioni black list (Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010); 7) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (*spesometro*, soppresso a partire dal 2019); trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere" (c.d. *esterometro*, introdotto dal 2019).

**IVA** Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

Con la Decisione esecuzione (UE) 2021/2251 del 13 dicembre 2021, l'Italia è stata autorizzata ad estendere, nel periodo 2022-2024, l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti che beneficino della *franchigia per le piccole imprese*.

La Decisione ha trovato attuazione con il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (Decreto PNRR2), convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, che, intervenendo sull'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, ha soppresso l'esonero generalizzato e ha imposto, *dal 1° luglio 2022*, l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti in *regime di vantaggio* se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, *superiori a 25.000 euro*. Coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, *inferiori a 25.000 euro*, sono obbligati alla fatturazione elettronica *dal 1° gennaio 2024*.

Lo stesso Decreto ha tuttavia previsto la sospensione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 ("*sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati ... [ovvero], quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000*") a carico dei soggetti per i quali è sorto l'obbligo se nel terzo trimestre 2022 hanno emesso la fattura elettronica entro il *mese successivo* a quello di effettuazione dell'operazione.

Dal 1° luglio 2022, i contribuenti soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica sono anche obbligati all'invio dell'*esterometro* per documentare le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti. L'invio può essere evitato emettendo fattura elettronica anche nei confronti delle controparti "non stabilite". Tale obbligo è stato confermato con la Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 (vedi paragrafo 2 in commento al precedente articolo 29).

**1.3. Adempimenti.** — In capo ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio *permanono i seguenti adempimenti*: 1) obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; 2) obbligo di certificazione dei corrispettivi; 3) comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, dell'intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere inclusi nell'archivio VIES; 4) obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultassero debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile o *reverse-charge*) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; 5) obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; 6) obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).

**IVA** Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

Dal *1° luglio 2022*, a seguito del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (Decreto PNRR 2), convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, i soggetti in *regime di vantaggio* e in *regime forfettario* sono sottoposti agli

obblighi di fattura elettronica e di invio dell'esterometro. L'obbligo riguarda tali soggetti dal 1° luglio 2022 se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a 25.000 euro, sono tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

**1.4. Rivalsa, detrazione e operazioni con l'estero.** — I contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, quindi, recare l'addebito dell'imposta.

Peraltro, l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che tali contribuenti sono obbligati, nei casi in cui, in relazione ad operazioni passive, *assumono la qualità di debitori d'imposta* nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applicava il reverse-charge), ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed a versare quest'ultima entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione Europea *non sono considerate cessioni intracomunitarie* ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa. In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331" (vedi paragrafo 2.7 in commento a tale articolo).

**1.5. Sanzioni** — Ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio si applica la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997. Così, ad esempio: 1) per le violazioni consistenti nella mancata certificazione dei corrispettivi relativi alle "operazioni" compiute tornano applicabili le sanzioni di cui agli articoli 6 e 12 del decreto n. 471 del 1997, quest'ultimo concernente anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'attività; 2) in caso di violazione dell'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 471.

Per le violazioni tributarie è consentito il ricorso all'istituto del ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del decreto n. 472 del 1997.

Il legislatore ha previsto anche un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime. In tali ipotesi, "se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato" le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento. Lo stesso trattamento sanzionatorio aggravato si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime, sempre che il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.

#### **1.6. Applicazione del regime di vantaggio.**



Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

## **2. Regime forfettario.**

Dal 1° gennaio 2019 è cambiato il regime forfettario iniziato dal 2015 per effetto dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e rivolto alle *persone fisiche* esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Le modifiche sono state introdotte con l'estensione della disciplina ai contribuenti con un volume d'affari fino a 65.000 euro, senza più distinzioni in base al tipo di attività.

Secondo le nuove norme introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che è intervenuta direttamente con modifiche sui diversi commi della Legge di Stabilità 2015: continua ad applicarsi l'aliquota ridotta del 5% per le nuove attività, limitatamente all'anno di inizio e ai quattro anni successivi, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui al comma 65 ed illustrate nel successivo paragrafo 2.3.1 a cui si rinvia.

Come già avveniva in passato, i contribuenti in regime forfettario non addebitano l'IVA in rivalsa e non esercitano il diritto alla detrazione ma restano soggetti ad alcuni obblighi riferiti, per lo più, ai rapporti transfrontalieri. Tali soggetti sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA (vedi successivo paragrafo 2.4).

La Decisione del Consiglio UE 2020/647 dell'11 maggio 2020 ha prorogato le precedenti autorizzazioni e accordato all'Italia, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo *non supera i 65.000 euro* e ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione di termini reali, fino al 31 dicembre 2024 entro cui sarà possibile adottare le misure più favorevoli previste dalla direttiva 2020/285 per le piccole imprese (vedi paragrafo 1.5 in commento all'articolo 1).

La soglia è stata successivamente aumentata a 85.000 euro dal Disegno della Legge di Bilancio 2023 passata alle camere per l'approvazione con efficacia dal 1° gennaio 2023.

Lo stesso Disegno di Legge ha previsto dal 2023 una fuoriuscita immediata dal regime per coloro che superano in corso d'anno la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi annui. L'uscita dal regime resta rinviata all'anno successivo per coloro che in corso d'anno superano la soglia di 85.000 euro ma rimangono al di sotto dei 100.000 euro.

**2.1. Accesso al regime forfettario.** — Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal comma 57, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014 e indicate nel successivo paragrafo 2.2. La soglia è stata successivamente aumentata a 85.000 euro dalla Legge di Bilancio 2023 con efficacia dal 1° gennaio 2023.

La legge di bilancio 2020 ha modificato il regime forfettario reintroducendo il divieto di accesso al regime a coloro che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente *non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio*, per lavoratori dipendenti, collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro *ex* articolo 60 del TUIR.

La soglia si applica senza distinzioni in base al tipo di attività e, in caso di esercizio di più attività caratterizzate da un ATECO differente da parte dello stesso contribuente, si deve considerare la *somma dei ricavi/compensi* ai fini della verifica della soglia di ingresso di 65.000 euro, elevata a 85.000 euro dal 1° gennaio 2023. Prima delle modifiche introdotte dal 2019, erano previsti limiti di ricavo o fatturato differenziati in base al tipo di attività e, in presenza di più attività, si doveva considerare il limite più elevato dei ricavi.



Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

**2.2. Preclusioni e uscita dal regime forfettario.** — Il regime forfettario, valido solo per le persone fisiche, non si applica o per scelta del contribuente che opta per il regime ordinario ovvero per il venir meno anche solo di uno dei requisiti di accesso sotto indicati ovvero a causa di precise limitazioni poste dalla legge. Fino al 2023, il regime forfettario cessava di avere efficacia a partire *dall'anno successivo* a quello in cui venivano meno i presupposti.

Dal 1° gennaio 2023, il Disegno della Legge di Bilancio 2023 passata alle Camere per l'approvazione ha previsto una fuoriuscita immediata dal regime per coloro che superano la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi annui. In tal caso, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Per coloro invece che nell'anno superano la nuova

soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, l'uscita dal regime forfetario è rinviata all'anno successivo.

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.2.1. Soggetti in regimi speciali IVA o forfetari ai fini del reddito (comma 57, lett. a).** — Tra i soggetti che non possono accedere al regime forfetario e ai quali lo stesso è precluso vi sono le persone fisiche che si avvalgono di *regimi speciali ai fini IVA* o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In questo caso l'incompatibilità con il regime forfetario è ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi sia un regime obbligatorio per legge. Non sono compatibili con il regime in esame i seguenti regimi speciali IVA:

- agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis);
- vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma);
- commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma,);
- editoria (articolo 74, primo comma);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma);
- agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter);
- agriturismo e enoturismo (articolo 5, comma 2, della Legge n. 413 del 1991 di cui al paragrafo 3, articolo 34-bis);
- vendite a domicilio (articolo 25-bis, sesto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995);
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41 del 1995).

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.2.2. Soggetti non residenti (comma 57, lett. b).** — Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad *eccezione* di chi risiede in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.2.3. Vendite di immobili e cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto (comma 57, lett. c).** — I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili di cui al precedente articolo 10, comma 1, numero 8, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, non possono avvalersi del regime forfetario.

**2.2.4. Partecipazione qualificata in società riconducibili all'attività del contribuente (comma 57, lett. d).** — La lettera *d*) del comma 57 riformulata dal 2019 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.2.5. Lavoro dipendente negli ultimi due anni con lo stesso datore (comma 57, lett. d-bis).** — La lettera *d-bis*) del comma 57, riformulata dal 2019, prevede che non possono avvalersi del regime

forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro dipendente o erano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.2.6. Lavoro dipendente e redditi assimilati superiori a 30.00 euro (comma 57, lett. d-ter).** — La lettera *d-ter* del comma 57 introdotta dal 2020 prevede che da tale anno non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di *lavoro dipendente* e *redditi assimilati* a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è *irrilevante* se il rapporto di lavoro è *cessato*.

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.2.7. Opzione per il regime ordinario.** — I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'IVA nei modi ordinari. L'opzione per il regime ordinario avviene tramite *comportamento concludente*, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare (compilando il quadro VO) successivamente alla scelta operata.

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.2.8. Disapplicazione per legge.** — Ai sensi del comma 71 della Legge n. 190 del 2014, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57. A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, ove non era contemplata la cessazione del regime in corso d'anno (Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016). Dal 1° gennaio 2023, con la Legge di Bilancio, che ha elevato la soglia da 65 a 85 mila euro, è ora previsto che si esce *immediatamente* dal regime forfettario se si superano in corso d'anno i 100 mila euro di ricavi o compensi. In tal caso, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece si mantiene tra gli 85 e i 100 mila euro di ricavi permane nel regime per tutto l'anno ed esce l'anno successivo.

**2.2.9. Disapplicazione a seguito di accertamento.** — Secondo la Circolare n. 10/E del 9 aprile 2019, ai sensi del comma 74, il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la condizione di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle cause ostative indicate al comma 57. Pertanto la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall'anno successivo a quello al quale è riferita la violazione. Così, qualora un accertamento relativo all'anno di imposta 2019 dovesse rendersi definitivo nel 2024, il regime forfettario si considererà cessato già a decorrere dal 2020. In ogni caso, la disposizione normativa in esame non deroga ai termini di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. In caso di fuoriuscita dal regime a seguito di accertamento, resta da chiarire se i corrispettivi conseguiti nelle annualità da assoggettare ad IVA siano o meno comprensivi dell'imposta sia ai fini dello *scorporo* (vedi par. 1.1.1 in commento al precedente articolo 13) che ai fini della possibilità di esercitare la *rivalsa* ai sensi del successivo articolo 60, ultimo comma (vedi paragrafo 3 in commento a tale articolo).

**2.2.10. Passaggio dal regime semplificato, ordinario, di cassa o di vantaggio al regime forfettario.** — Secondo la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfettario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale. Peraltro, qualora un

contribuente nell'anno 2018 era in regime semplificato perché non presentava i requisiti ai fini dell'applicazione del regime forfettario (ricavi/compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti — non più previsti dalla nuova normativa — come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro), lo stesso contribuente può applicare il regime forfettario a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione. A questo fine *non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva* (Circolare n. 10/E del 9 aprile 2019).

**IVA** Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

**2.3. Imposta sostitutiva.** — Le persone fisiche che utilizzano il regime forfettario sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari ad una aliquota ordinaria del 15%, che è ridotta al 5% in caso di nuova attività (*start up*) limitatamente all'anno di inizio e ai quattro anni successivi.

L'aliquota è applicata sul "coefficiente di redditività" distinto per "gruppi di settore" riportati nella tabella sotto riportata. In sostanza, alla base imponibile (*ottenuta dal prodotto tra i ricavi o compensi effettivi e il coefficiente*) si applica l'imposta sostitutiva.

**IVA** Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

**2.3.1. Start-up.** — Dal 1° gennaio 2019 si applica l'aliquota al 5% per 5 anni limitatamente alle persone fisiche che *iniziano una nuova iniziativa economica*.

Per poter beneficiare di tale agevolazione, a norma del comma 65 della Legge n. 190 del 2014, è necessario che:

- 1) il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, una attività artistica, professionale ovvero un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- 2) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- 3) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario (65.000 euro divenuti 85.000 euro dal 1° gennaio 2023).

**IVA** Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

Secondo la Risposta ad interpello n. 197 del 20 aprile 2022, un designer estero che si trasferisce in Italia può fruire del *regime forfettario* se sussistono tutti requisiti voluti dalla norma. Non può però applicare l'aliquota ridotta al 5% prevista per 5 anni limitatamente alle persone fisiche che *iniziano una nuova iniziativa economica*. Ciò in quanto il predetto requisito di "novità" risulta essere escluso se il contribuente intende *proseguire la "medesima attività svolta nel Paese Estero"* e che la stessa *"sarà rivolta agli stessi clienti"*. Il contribuente deve quindi applicare l'aliquota ordinaria del 15%.

## 2.4. Semplificazioni degli adempimenti IVA e regime premiale.

**IVA** Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

Queste le caratteristiche in ordine agli adempimenti e agli obblighi dei forfettari:

- **operazioni effettuate.** Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite dai forfettari sono effettuate senza addebito di IVA e senza versamento del tributo ma con obbligo: *a)* di emissione di fattura (ordinaria o semplificata, in formato analogico fino al 1° luglio 2022/1° gennaio 2024 oppure, facoltativamente in formato elettronico dal 1° luglio 2022/1° gennaio 2024); *b)* di certificazione fiscale e quindi devono dotarsi del registratore telematico, oppure in alternativa, utilizzare la procedura web "documento commerciale online" al fine di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi ed emettere il documento commerciale;

■ fatturazione elettronica. I forfettari erano esonerati dall'obbligo della *fattura elettronica* — introdotto dal 1° gennaio 2019 — fino al 1° luglio 2022/1° gennaio 2024 e continuavano ad utilizzare *formato cartaceo o analogico* pur potendo scegliere di emettere fatture elettroniche, seguendo le disposizioni del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Dal 1° luglio 2022, il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (Decreto PNRR 2), convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022 ha soppresso l'esonero generalizzato e imposto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in *regime forfettario*. L'obbligo dal 1° luglio 2022 riguarda tali soggetti se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, *superiori a 25.000 euro*. Coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, *inferiori a 25.000 euro*, sono tenuti alla fatturazione elettronica *dal 1° gennaio 2024*. Lo stesso Decreto ha previsto la sospensione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 ("*sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati ... [ovvero], quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000*") a carico dei soggetti per i quali è sorto l'obbligo e che per il terzo trimestre 2022 hanno emesso la fattura elettronica entro il *mese successivo* a quello di effettuazione dell'operazione.

Resta, però, obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione:

- fatture di acquisto. In caso di ricezione di fatture elettroniche non sussisteva l'obbligo di conservazione digitale delle stesse da parte dei forfettari, anche qualora avessero volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o avessero provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante l'utilizzo del servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle Entrate. Restava, in tale caso, l'obbligo di *conservazione del documento cartaceo* (Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019). Le regole sono cambiate dal 1° luglio 2022 a seguito dell'introduzione della fattura elettronica anche per i forfettari. Gli stessi, quindi, devono rispettare gli obblighi di conservazione previsti per le fatture elettroniche (vedi paragrafo 3.2.8 in commento al precedente articolo 21);
- detrazione. I forfettari *non hanno diritto* alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- obblighi. I contribuenti in regime forfettario (come già i contribuenti che applicano il regime dei minimi e di vantaggio) restano soggetti ai seguenti obblighi:
  - numerazione e conservazione delle *fatture di acquisto* e delle bollette doganali
  - certificazione dei corrispettivi secondo le norme sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Fanno eccezione le attività esonerate dalla certificazione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, purché, in ogni caso, si ottemperi all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009);
  - integrazione delle fatture per le operazioni di acquisto di cui risultano debitori di imposta (c.d. "*reverse charge*" interno) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. L'integrazione può essere cartacea o elettronica via SdI. Laddove si scelga di integrare la fattura elettronicamente, il cessionario/committente forfettario deve predisporre un altro documento da allegare al file della fattura interessata, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, ed inviarlo allo SdI con "TipoDocumento" "*TD16*" (si veda paragrafo 3.2.9 in commento al precedente articolo 21);
- cessioni intracomunitarie di beni. Sono considerate operazioni interne senza il diritto alla rivalsa in quanto equiparate alle cessioni non considerate intracomunitarie. Di conseguenza, il cedente deve indicare nella fattura cartacea emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione non costituisce cessione intracomunitaria, riportando la dizione "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331" (vedi paragrafo 2.7 in commento a detto articolo). Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i cedenti in regime forfettario non sono tenuti ad iscriversi *nella banca dati VIES*, né alla compilazione degli *elenchi riepilogativi Intrastat*. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica

dal 1° luglio 2022/1° gennaio 2024, per tali operazioni il contribuente in regime forfettario è tenuto all'invio dell'esterometro, salva la possibilità di emettere fattura elettronica (vedi paragrafo 2 in commento all'articolo 29);

- *acquisti intracomunitari di beni*. Sono soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331 del 1993 (si rinvia al paragrafo 2.6 in commento a tale articolo).

Pertanto, laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfettario non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia. Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti UE, e pertanto il cessionario che applica il regime forfettario deve adempiere ai seguenti obblighi di:

- iscrizione al VIES
- integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario — in base al meccanismo di cui all'articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 — indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'IVA relativa
- compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ex articolo 50 comma 6, del D.L. 331 del 1993 se dovuto nella ipotesi (improbabile) del superamento della soglia prevista (vedi par. 3.9.1 in commento all'articolo 50 del D.L. 331 del 1993). A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022/1° gennaio 2024, è necessario rispettare gli *obblighi di integrazione* previsti per tale sistema. Di conseguenza, nel caso di *reverse charge esterno*, ossia nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE, il cessionario/committente forfettario può integrare la fattura ricevuta (sia cartacea che elettronica) in via analogica oppure emettendo un'autofattura elettronica via SdI, indicando come cedente/prestatore il fornitore UE e come cessionario/committente se stesso. In caso di integrazione "cartacea", resta l'obbligo di invio dell'esterometro il quale, tuttavia, dal 1° luglio 2022 va inviato tramite SdI con le stesse regole e termini previsti per la fattura elettronica. Il "TipoDocumento" da utilizzare è "TD18" denominato "integrazione per *acquisto di beni* intracomunitari" (si veda paragrafo 3.2.9 in commento al precedente articolo 21).

Per gli acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto italiano in regime forfettario con cedente un *soggetto comunitario in regime dei minimi* si rinvia al paragrafo 2.5 in commento all'articolo 38 del D.L. 331 ove viene trattata la Risposta ad interpello n. 431 del 23 agosto 2022;

- *prestazioni ricevute o rese da non residenti*. Le prestazioni di *servizi ricevute* da soggetti non residenti o rese ai medesimi rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dai precedenti articoli 7-ter e seguenti. Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l'IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfettario è soggetto ai seguenti obblighi: *iscrizione al VIES*, *integrazione della fattura* ricevuta dal prestatore comunitario, compilazione del *modello Intrastat* se dovuto nella ipotesi (improbabile) del superamento della soglia prevista (vedi par. 3.9.3 in commento all'articolo 50 del D.L. 331 del 1993). A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022/1° gennaio 2024, è necessario rispettare gli *obblighi di integrazione* previsti per tale sistema. Di conseguenza, nel caso di *reverse charge esterno*, ossia nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE, il cessionario/committente forfettario può integrare la fattura ricevuta (sia cartacea che elettronica) in via analogica oppure emettendo un'autofattura elettronica via SdI, indicando come cedente/prestatore il fornitore UE e come cessionario/committente se stesso. In caso di integrazione "cartacea", resta l'obbligo di invio dell'esterometro il quale, tuttavia, dal 1° luglio 2022 va inviato tramite SdI con le stesse regole e termini previsti per la fattura elettronica. Il "TipoDocumento" da utilizzare è "TD17" denominato "integrazione/autofattura per *acquisto servizi dall'estero*" (si veda paragrafo 3.2.9 in commento al precedente articolo 21). Nel caso di prestazioni di *servizio rese* ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro

Paese UE, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022/1° gennaio 2024, per tali operazioni il contribuente in regime forfettario è tenuto all'invio dell'esterometro, salva la possibilità di emettere fattura elettronica (vedi paragrafo 2 in commento all'articolo 29);

- importazioni, esportazioni e operazioni assimilate. Le importazioni seguono le ordinarie regole per esse previste mentre, effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all'accesso e/o permanenza nel regime forfettario e alle suddette operazioni si applicano gli articoli 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto; per effetto di quanto previsto dall'articolo 7-sexies del D.L. n. 193 del 2016, "le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, ..., sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- reverse-charge interno. Le operazioni interne soggette al regime del reverse charge seguono le regole di tale regime sicché il committente o cessionario forfettario deve integrare con IVA la fattura ricevuta, versare l'imposta senza possibilità di detrazione. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022/1° gennaio 2024, è necessario rispettare gli obblighi di integrazione previsti per tale sistema, come sopra riportato;
- servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. Per quanto riguarda, infine, tali servizi resi a privati residenti in altro Paese dell'Unione europea (vedi paragrafo 5.7 in commento al precedente articolo 7 e s.), l'IVA relativa è dovuta nel Paese ove il committente è stabilito. Pertanto nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi IVA, il prestatore è tenuto ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può avvalersi del regime Mini One Stop Shop (c.d. MOSS), come previsto dal successivo articolo 74-sexies, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni (Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015).

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.4.1. Rettifica della detrazione.** — L'applicazione del regime forfettario comporta, come per i precedenti regimi dei minimi o di vantaggio, la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi del precedente articolo 19-bis2.

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.4.2. Utilizzo eccedenza credito IVA.** — Con riferimento alla dichiarazione IVA relativa all'ultimo periodo di applicazione dell'imposta nei modi ordinari, la norma prevede che laddove, eseguite le opportune rettifiche previste dall'articolo 19-bis2, emerga una eccedenza di credito IVA, la stessa potrà essere chiesta a rimborso, ovvero potrà essere utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.4.3. "IVA ad esigibilità differita" o "per cassa".** — Per rendere neutrali gli effetti del passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfettario, la normativa dispone che, nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è stata applicata l'IVA nei modi ordinari, si deve tener conto dell'imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita di cui al precedente articolo 6, quinto comma, ossia delle operazioni per le quali, generalmente, l'esigibilità dell'imposta si realizza al momento del pagamento del corrispettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte, ad esempio, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, ecc.).

**IVA** *Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera*

**2.5. Operazioni con l'estero (cenno e rinvio).** — In ordine alle operazioni con l'estero, il comma 58, articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 stabilisce che i soggetti in regime forfettario: 1) applicano alle *cessioni di beni intracomunitarie* l'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331 del 1993 (vedi par. 2.7 in commento a tale articolo); 2) applicano *agli acquisti di beni intracomunitari* l'articolo 38, comma 5, lettera c), dello stesso D.L. (vedi paragrafo 2.6 in commento a tale articolo); 3) applicano alle *prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi* le disposizioni contenute nei precedenti articoli 7-ter e seguenti; 4) applicano alle *importazioni*, alle *esportazioni* e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al Decreto IVA, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di utilizzare il "plafond" di esportatore abituale.

Gli adempimenti, gli obblighi e le formalità connesse sono trattati nel precedente paragrafo 2.4 a cui si rinvia.

Per l'*esterometro* (vedi paragrafo 2.3 in commento al precedente articolo 29) la Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 ha confermato che rientrano nell'ambito applicativo dell'esterometro i soggetti forfettari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, tenuti alla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022. I forfettari con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro sono tenuti a tale obbligo dal 1° gennaio 2024.

**2.6. Sanzioni.** — Il comma 74, articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, rinvia per l'attività di accertamento, riscossione, per le sanzioni e il contenzioso, alle disposizioni vigenti, per quanto compatibili, in materia di imposte dirette, IVA e imposta regionale sulle attività produttive.

Lo stesso comma, tuttavia, dispone una *maggiorazione delle sanzioni* nel caso di *infedele indicazione* dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime di cui al comma 54, di quelle che ne determinano l'esclusione o la cessazione, di cui al comma 57, ovvero di quelle che consentono l'accesso al regime di favore previsto per le nuove attività, di cui al comma 65. Secondo la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, in tale evenienza, infatti, "le sanzioni disposte dal D.Lgs. n. 471 del 1997 sono maggiorate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato".

**2.7. Disciplina per i forfettari prima del 2019.** — Il regime forfettario era partito il 1° gennaio 2015 per effetto della Legge n. 190 del 31 dicembre 2014 articolo 1, commi da 54 a 89, modificata poi dalla Legge n. 208 del 2015, e prevedeva il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 15% del reddito imponibile. Inizialmente era concesso con l'ulteriore beneficio, per i soggetti che iniziavano l'attività, della riduzione di 1/3 dell'imponibile determinato con le modalità fissate al comma 64 dello stesso articolo, al lordo delle deduzioni. Tale beneficio era stato sostituito dalla previsione dell'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.

**IVA** Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

### 3. "Regime dei contribuenti minimi" per l'anno 2015.

**IVA** Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera

#### Casi risolti

1	<p><b>Agente immobiliare in regime forfettario titolare di una quota significativa in società immobiliare - Decorrenza causa ostativa</b>          Risposta ad interpellato n. 133, 30 aprile 2019</p>	<p>Con riferimento alla fattispecie rappresentata, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfettario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e — ove ne sia accertata l'esistenza — comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della condizione, costituita dal controllo diretto di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.</p> <p><b>IVA</b> Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</p>
---	--	--

2	<b>Agriturismo e contribuenti minimi</b> CM 12/E, 19 febbraio 2008	Anche l'attività di agriturismo disciplinata dall'articolo 5, comma 2, della Legge 413 del 1991 può essere attratta al regime dei minimi qualora il contribuente opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari
3	<b>Bollo sulle fatture dei minimi</b> RM 365/E, 3 ottobre 2008	Le fatture emesse da parte dei contribuenti minimi senza addebito dell'IVA sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 1,81 quando l'importo è superiore a 77,47 euro.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
4	<b>Cifra d'affari annua per i minori</b> Corte CE, C-97/09, 26 ottobre 2010	Gli articoli 24 e 24-bis della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, nonché gli articoli 284-287 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che la nozione di "cifra d'affari annua" riguarda il volume d'affari di un'impresa realizzato in un anno nello Stato membro in cui è stabilita
5	<b>Compro oro e vendita al dettaglio di orologi in regime forfettario - Nessun obbligo di opzione se il soggetto è neocostituito</b> Risposta ad interpello n. 48, 11 febbraio 2020	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.1
6	<b>Comunicazione dati e contribuenti minimi</b> CM 13/E, 26 febbraio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
7	<b>Contribuenti minimi - Accesso</b> CM 13/E, 26 febbraio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
8	<b>Contribuenti minimi - Beni ammortizzabili</b> CM 13/E, 26 febbraio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
9	<b>Contribuenti minimi - Rettifica detrazione</b> CM 7/E, 28 gennaio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
10	<b>Contribuenti minimi - Rimborso anno precedente</b> CM 7/E, 28 gennaio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
11	<b>Contribuenti minimi - Uscita dal regime</b> CM 13/E, 26 febbraio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
12	<b>Contribuenti minimi e archivio VIES</b> CM 39/E, 1 agosto 2011	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
13	<b>Contribuenti minimi ed esonero dalla dichiarazione IVA</b> CM 28/E, 21 giugno 2011	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
14	<b>Contribuenti minimi e prestito del personale</b> RM 275/E, 3 luglio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
15	<b>Contribuenti minimi e società semplici</b> RM 27/E, 7 marzo 2011	I soci di una società semplice che ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. ed attività connesse possono accedere al regime dei contribuenti minimi per altre attività di impresa o di lavoro autonomo esercitate. È necessario, però, che la società operi entro i limiti previsti dall'articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986 e, pertanto, che i soci siano titolari solo di reddito fondiario e non di reddito d'impresa
16	<b>Dichiarazione d'intento e contribuente minimo</b> CM 13/E, 26 febbraio 2008	Chi, durante l'anno solare precedente, ha emesso fatture senza addebito d'imposta a seguito di dichiarazione d'intento rilasciata dal committente non può qualificarsi contribuente minimo. Quando un contribuente "minimo" riceve una dichiarazione d'intento, deve restituirla al committente informandolo che l'operazione avverrà comunque senza addebito d'imposta perché effettuata ai sensi della disciplina "semplificata"
17	<b>Forfettari - Obblighi di trasmissione telematica corrispettivi e fatture</b> Risposta ad interpello n. 232, 31 luglio 2020	I soggetti in regime forfettario sono soggetti agli ordinari obblighi di certificazione dei corrispettivi e devono quindi dotarsi del registratore telematico, oppure in alternativa, utilizzare la procedura web "documento commerciale online" al fine di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi ed emettere il documento commerciale. Resta salva la facoltà — ovvero l'obbligo, a richiesta del cliente — di emettere fattura, ordinaria o semplificata, in formato analogico oppure, facoltativamente, in formato elettronico che sostituisce l'obbligo del documento commerciale e di trasmettere i corrispettivi

18	<b>Forfettari e trasmissione telematica corrispettivi - La fattura cartacea sostituisce il documento commerciale</b> Risposta Telefisco, 30 gennaio 2020	I contribuenti in regime forfettario non sono espressamente esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
19	<b>Franchigia d'imposta in Austria</b> Corte CEE, C-128/05, 28 settembre 2006	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
20	<b>Giornalista che percepisce diritti d'autore - Regime dei minimi</b> RM 311/E, 21 luglio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
21	<b>Imprenditoria giovanile e nuove iniziative produttive - Coesistenza</b> CM 17/E, 30 maggio 2012	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
22	<b>Minimi e certificazione dei corrispettivi</b> RM 108/E, 23 aprile 2009	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
23	<b>Minimi e obbligo di dichiarare l'inizio dell'attività - Sanzione applicabile</b> Corte UE, C-424/14, 30 settembre 2015	L'articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una legislazione nazionale di imporre ad un soggetto passivo di dichiarare l'inizio di un'attività economica qualora i proventi di tale attività non superino il limite di franchigia per le piccole imprese e il soggetto passivo non intende esercitare un'attività imponibile.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
24	<b>Operatore minimo - Acquisti e cessioni di beni intracomunitari</b> CM 36/E, 21 giugno 2010	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
25	<b>Operatore minimo - Acquisto e cessione di servizi nell'UE</b> CM 36/E, 21 giugno 2010	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
26	<b>Operatore minimo non residente - Legittimità esclusione</b> Corte CE, C-97/09, 26 ottobre 2010	È legittima l'esclusione dal regime semplificato dei contribuenti minori per i soggetti comunitari non residenti nello Stato che adotta tale regime, in quanto l'articolo 283, n. 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE non viola il principio di non discriminazione (articolo 12 del Trattato CE), la libertà di stabilimento (articoli 43 e segg. CE), la libera prestazione di servizi (articoli 49 e segg. CE) ovvero il diritto fondamentale della parità di trattamento
27	<b>Regime dei minimi - IVA indetraibile sui beni acquistati</b> CM 6/E, 19 febbraio 2015	Sia in fase di accesso al regime forfettario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione
28	<b>Regime dei minimi e identificazione d'ufficio al superamento</b> Corte UE, C-144/14, 9 luglio 2015	L'articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112/CE non impone agli Stati membri di identificare d'ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell'IVA basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo
29	<b>Regime di franchigia e vendite ad esportatori abituali</b> CM 11/E, 16 febbraio 2007	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
30	<b>Regime di franchigia per le piccole imprese - Senza opzione preventiva regime negato in Ungheria</b> Corte UE, C-566/16, 17 maggio 2018	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
31	<b>Regime di franchigia per le piccole imprese in Lituania - Imposta assoluta sul valore di entrambi gli immobili ceduti</b> Corte UE, C-265/18, 2 maggio 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
32	<b>Regime di vantaggio del 2012 - Valido anche dopo il 2016</b> CM 12/E, 8 aprile 2016	Il comma 88 della Legge di Stabilità per il 2015 non è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e, pertanto, i contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio, di cui all'articolo 27 comma 1 del D.L. 98 del 2011 potranno ... "continuare ad avvalersene per il periodo che

		<p>residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età".</p> <p> <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i></p>
33	<p><b>Regime di vantaggio e regime dei minimi - Revoca</b> CM 17/E, 30 maggio 2012</p>	<p> <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i></p>
34	<p><b>Regime di vantaggio e transito al forfettario in corso d'anno - Possibile con comportamento concludente</b> Risposta ad interpello n. 140, 14 maggio 2019</p>	<p> <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i></p> <p>Vedi par. 2.2.9</p>
35	<p><b>Regime di vantaggio nel 2014 - Possibile transitare al forfettario nel 2018 con aliquota ridotta del 5%</b> Risposta n. 72 del 20 novembre 2018</p>	<p> <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i></p>
36	<p><b>Regime forfettario - Applicabile se si liquida la società controllata</b> Risposta ad interpello n. 171, 30 maggio 2019</p>	<p>Il socio di maggioranza di una s.r.l. può intraprendere attività di lavoro autonomo in regime forfettario con medesimo codice ATECO della società se prima dell'inizio dell'attività ha provveduto a liquidare la società controllata e a cancellarla dal registro delle imprese</p>
37	<p><b>Regime forfettario - Cittadino iscritto all'AIRE che torna in Italia</b> Risposta ad interpello n. 173, 30 maggio 2019</p>	<p>Un italiano iscritto all'AIRE e residente all'estero che si trasferisce in Italia ed inizia un'attività di lavoro autonomo nei confronti del medesimo datore di lavoro che aveva all'estero non integra la causa ostativa non essendoci alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero. In tal caso, infatti, non sussistono artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo</p>
38	<p><b>Regime forfettario - Cittadino svizzero escluso</b> Risposta a interpello n. 106, 15 aprile 2020 e 119, 24 aprile 2020</p>	<p>Un professionista residente in Svizzera che intende svolgere attività di lavoro autonomo in Italia anche in misura prevalente, non può applicare il regime forfettario.</p> <p> <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i></p>
39	<p><b>Regime forfettario - Codici tributo per versamento imposta sostitutiva 15%</b> RM 59/E, 11 giugno 2015</p>	<p>Per consentire ai soggetti interessati il versamento dell'imposta sostitutiva tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo: 1) "1790" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Acconto prima rata - articolo 1, c. 64, Legge n. 190/2014"; 2) - "1791" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - articolo 1, c. 64, Legge n. 190/2014"; 3) "1792" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Saldo - articolo 1, c. 64, Legge n. 190/2014"</p>
40	<p><b>Regime forfettario - Dipendente pubblico con nuovo contratto legato all'esito di un concorso bandito dall'Ente</b> Risposta ad interpello n. 163, 28 maggio 2019</p>	<p> <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i></p> <p>Vedi par. 2.2.5</p>
41	<p><b>Regime forfettario - Lavoro dipendente con cambio denominazione del datore di lavoro</b> Risposta ad interpello n. 108, 16 aprile 2020</p>	<p> <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i></p> <p>Vedi par. 2.2.5</p>
42	<p><b>Regime forfettario - Lavoro dipendente e termine di preavviso</b> Risposta ad interpello n. 368, 24 maggio 2021</p>	<p>Il rapporto di lavoro dipendente si considera cessato non alla data di rassegna delle dimissioni, ma al termine del periodo di preavviso. Di conseguenza, il soggetto che nel 2020 ha dato le dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente per il quale ha ricevuto compensi superiori a 30.000 euro, ma ha cessato il servizio nel 2021 (al termine del periodo di preavviso) non può applicare il regime forfettario a partire dallo stesso anno 2021.</p> <p> <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i></p> <p>Vedi par. 2.2.6</p>

43	<b>Regime forfettario - Lavoro professionale e dipendente presso lo stesso ente prima del 2019</b> Risposta ad interpello n. 382, 16 settembre 2019	È possibile applicare il regime forfettario nel 2019 per il soggetto che svolge contemporaneamente l'attività professionale di dentista e di lavoratore dipendente presso la medesima azienda sanitaria, se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali durante il periodo di sorveglianza
44	<b>Regime forfettario - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi</b> Circolare n. 3, 21 febbraio 2020	L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ricorre anche per gli operatori che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, salvo che l'attività svolta non rientri tra quelle esonerate
45	<b>Regime forfettario - Rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti</b> Risposta ad interpello n. 103, 14 aprile 2020	Un soggetto in regime forfettario dal 2018 che, nell'anno 2019 ha ricevuto oltre il 50% dei suoi compensi dall'istituto con cui aveva intrattenuto, dal 2017 al 2018, un rapporto di lavoro dipendente, può rientrare nel regime forfettario dall'anno 2021, previa fuoriuscita dal regime dall'anno 2020.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
46	<b>Regime forfettario - Reddito da pensione ed emolumento INPS superiori a 30 mila Euro</b> Risposta ad interpello n. 102, 14 aprile 2020 e Risposta ad interpello n. 427, 23 giugno 2021	Un soggetto che nel 2019 abbia ricevuto i) un reddito da pensione e ii) un pagamento a titolo di arretrato per l'anno 2018 da parte dell'INPS complessivamente superiori a 30.000 euro, può continuare ad applicare il regime forfettario anche per l'anno 2020.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
47	<b>Regime forfettario - Rileva il comportamento concludente</b> Risposta ad interpello n. 378, 31 maggio 2021	Un soggetto che per tutto l'anno 2020 ha tenuto un comportamento concludente coerente con il quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con IVA e applicazione del contributo previdenziale non può mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato nel periodo d'imposta 2020.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>  Vedi par. 2.2.7
48	<b>Regime forfettario - Soggetto estero che si trasferisce in Italia per svolgere la stessa attività</b> Risposta ad interpello n. 197, 20 aprile 2022	Un designer estero che si trasferisce in Italia può fruire del regime forfettario se sussistono tutti i requisiti voluti dalla norma. Non può però applicare l'aliquota ridotta al 5% prevista per 5 anni limitatamente alle persone fisiche che iniziano una nuova iniziativa economica.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
49	<b>Regime forfettario - Soggetto residente in Italia che lavora all'estero</b> Risposta ad interpello n. 359, 16 settembre 2020	Il soggetto che ha presentato domanda di iscrizione all'AIRE, ma che risulta ancora residente in Italia, non può avvalersi del regime forfettario per continuare a lavorare come lavoratore autonomo per la stessa società estera per la quale risulta dipendente.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
50	<b>Regime forfettario - Variazione in diminuzione e nota credito</b> Risposta ad interpello n. 227, 11 luglio 2019	L'accordo transattivo, a seguito del quale è stato ridotto l'imponibile esposto in fattura, legittima l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, anche nell'ipotesi in cui la fattura originaria sia stata emessa in regime forfettario.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
51	<b>Regime forfettario 2016 - Semplificazioni ed esoneri</b> CM 10/E, 4 aprile 2016	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
52	<b>Regime forfettario 2016 - Soggetti che nel 2015 hanno iniziato l'attività e optato per il regime di vantaggio</b> CM 10/E, 4 aprile 2016	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
53	<b>Regime forfettario 2016 - Soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime di vantaggio o per quello ordinario</b> CM 12/E, 8 aprile 2016	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>

54	<b>Regime forfettario 2016 - Soggetti che nel 2015 hanno optato per l'ordinario e possibilità di regolarizzazione</b> CM 10/E, 4 aprile 2016	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
55	<b>Regime forfettario 2016 - Soglie di entrata</b> CM 10/E, 4 aprile 2016	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
56	<b>Regime forfettario 2016 - Uscita dal regime e fatture "a cavallo"</b> CM 10/E, 4 aprile 2016	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
57	<b>Regime forfettario 2019 - Attività esercitata riconducibile a quella della società in cui si possiede la partecipazione qualificata</b> CM 9/E, 10 aprile 2019	La lettera <i>d</i> ), comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
58	<b>Regime forfettario 2019 - Borse di studio e causa ostativa</b> Risposta a interpello n. 184, 11 giugno 2019	Una persona fisica che durante il dottorato di ricerca ha percepito una borsa di studio da un Istituto di Ricerca e che intende avviare un'attività di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dello stesso istituto presso il quale ha conseguito il dottorato, può applicare il regime forfettario anche se ha effettivamente percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera <i>c</i> ), del TUIR, in quanto tali redditi sono esclusi dalla causa ostativa
59	<b>Regime forfettario 2019 - Causa ostativa e rimozione nel 2019</b> Risposta a interpello n. 181, 4 giugno 2019	Una signora che ha ceduto il 29 gennaio 2019 la propria quota di partecipazione in una s.n.c. ed ha aperto una partita IVA, come ditta individuale, svolgendo la medesima attività della società può aderire al regime forfettario nel 2019 in quanto non sarebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera <i>d</i> ) del comma 57 e, di conseguenza, non decade dal citato regime forfettario nel periodo d'imposta 2020
60	<b>Regime forfettario 2019 - Causa ostativa e rimozione entro il 2020</b> Risposta n. 120 e n. 123, 23 aprile 2019	Per il periodo di imposta 2019, in considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella GU n. 302 del 31 dicembre 2018, qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020
61	<b>Regime forfettario 2019 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi alla srl controllata</b> Risposta n. 126, 23 aprile 2019	Al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti, qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 (data di pubblicazione della circolare n. 9/E) non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi da parte del soggetto in regime forfettario alla s.r.l. controllata si ritiene che lo stesso non decadrà dal regime forfettario nel periodo d'imposta 2020
62	<b>Regime forfettario 2019 - Commercialista che emette parcella nei confronti di un s.r.l. partecipata ma con codice ATECO diverso</b> Risposta ad interpello n. 137, 13 maggio 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.4
63	<b>Regime forfettario 2019 - Commercialista che nel 2017 ha optato per il regime contabile semplificato</b> Risposta ad interpello n. 107, 11 aprile 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.1
64	<b>Regime forfettario 2019 - Commercialista con carica di amministratore in una s.r.l. controllata al 50% appartenente alla medesima sezione ATECO</b> Risposta ad interpello n. 108, 16 aprile 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.4

65	<b>Regime forfettario 2019 - Controllo diretto e causa ostativa per socio di società assicurativa</b> Risposta ad interpello n. 334, 8 agosto 2019	Il socio di una società di consulenza assicurativa che intende avviare l'attività di procuratore d'affari, in assenza di controllo diretto o di influenza dominante sulla società, può aderire al regime forfettario nel 2019 in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l'esistenza, decadrà dal regime nel 2020. Tuttavia, se le attività esercitate presentano differenti codici ATECO, non è integrata la seconda condizione prevista dalla causa ostativa e, pertanto, potrà applicare il regime anche nel periodo d'imposta 2020
66	<b>Regime forfettario 2019 - Dipendente di una cooperativa e lavoro autonomo</b> Risposta ad interpello n. 401, 9 ottobre 2019	Un terapeuta in regime forfettario, dipendente di una cooperativa, che svolge attività di lavoro autonomo, quali riabilitazioni, nei confronti di soggetti privati ma a carico dell'ente pubblico (Agenzia per la tutela della salute) per il tramite della cooperativa non integra la causa ostativa e può applicare il regime nel periodo d'imposta 2019 in quanto non si ravvisano artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo
67	<b>Regime forfettario 2019 - Dottore commercialista sindaco di società di cui era già dipendente</b> Risposta a interpello n. 183 e n. 186, 11 giugno 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.5
68	<b>Regime forfettario 2019 - Ingegnere che possiede il 50% di una s.r.l. in medesima sezione ATECO</b> Risposta ad interpello n. 146, 20 maggio 2019 e n. 151, 21 maggio 2019	Un ingegnere (codice Ateco 71.12.10 - sezione M) in regime forfettario nel 2019 che detiene una quota del 50% in una SRL che svolge attività di consulenza e sviluppo appartenente alla medesima sezione ATECO (codice 71.12.20 - sezione M) integra la causa ostativa e pertanto decade dal regime forfettario nel 2020, ferma restando l'applicabilità dello stesso per periodo d'imposta 2019.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
69	<b>Regime forfettario 2019 - Ingegnere con carica di amministratore in una s.r.l. controllata al 50% appartenente alla medesima sezione ATECO</b> Risposta ad interpello n. 392, 7 ottobre 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.4
70	<b>Regime forfettario 2019 - Ingegnere con partecipazione del 40% in s.r.l. appartenente alla medesima sezione ATECO</b> Risposta ad interpello n. 398, 8 ottobre 2019	Il soggetto in regime forfettario che detiene il 40% della s.r.l. per la quale svolge l'attività di ingegnere, appartenente alla medesima categoria ATECO può integrare la causa ostativa se viene accertata la presenza del controllo di fatto e quindi decadere dal regime nel periodo d'imposta successivo.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
71	<b>Regime forfettario 2019 - Lavoro autonomo e dipendente per la stessa società</b> Risposta ad interpello n. 399, 8 ottobre 2019	Il soggetto in regime forfettario che percepisce redditi di lavoro autonomo superiori al 50% del totale annuo dalla società in cui è stato assunto con un contratto di lavoro subordinato può applicare il regime nel 2019 in quanto il requisito della prevalenza del fatturato va valutato in detto anno, ma decade dal regime nel periodo d'imposta 2020. La decadenza viene in ogni caso assorbita se il contribuente decide di cessare l'attività di lavoro autonomo entro la fine del 2019, con chiusura della relativa partita IVA
72	<b>Regime forfettario 2019 - Medico chirurgo e consigliere di amministrazione in una clinica privata</b> Risposta ad interpello n. 202, 21 giugno 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.5
73	<b>Regime forfettario 2019 - Medico e socio di una società con diverso codice ATECO</b> Risposta n. 124, 23 aprile 2019	Un soggetto svolge attività di libero professionista in qualità di medico ed è socio di una società di persone con diverso codice ATECO. In tal caso, se viene dismessa la partecipazione entro la fine del 2019, il soggetto non decadrà dal regime nel periodo d'imposta 2020  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
74	<b>Regime forfettario 2019 - Provvigioni arretrate superiori a 65 mila euro percepite a seguito di una sentenza definitiva depositata nel 2018</b> Risposta n. 195, 17 giugno 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.1
75	<b>Regime forfettario 2019 - Regimi speciali preclusi</b> CM 9/E, 10 aprile 2019	Non sono compatibili con il regime in esame i seguenti regimi speciali IVA e IIDD: 1) agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis); 2) vendite sali e tabacchi (articolo 74, primo comma); 3) commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma); 4) editoria (articolo 74, primo comma); 5) gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma); 6)

		rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma); 7) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma); 8) agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter); 9) agriturismo e enoturismo (articolo 5, comma 2, della Legge n. 413 del 199); 10) vendite a domicilio (articolo 25-bis, sesto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973); 10) rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995); 11) agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41 del 1995)
76	<b>Regime forfettario 2019 - Revisore legale già dipendente</b> Risposta a interpello n. 183 e n. 186, 11 giugno 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.5
77	<b>Regime forfettario 2019 - Sanatoria ante circolare</b> CM 9/E, 10 aprile 2019	Tutti i contribuenti che prima di tale documento di prassi non hanno applicato il regime forfettario pur avendone i requisiti e, di conseguenza, abbiano applicato l'IVA con le modalità ordinarie della rivalsa e della detrazione, possono emettere una nota di variazione.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
78	<b>Regime forfettario e regime dei lavoratori "impatriati" - Incompatibilità</b> Risposta ad interpello n. 283, 19 luglio 2019	Un cittadino italiano residente all'estero che intende tornare in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo in regime forfettario, non può avvalersi anche dello speciale regime previsto per i lavoratori c.d. "impatriati" di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 in quanto i due regimi risultano incompatibili
79	<b>Regime forfettario e regime di cassa - Operazioni non ancora esigibili a causa di procedure concorsuali</b> Risposta ad interpello n. 190, 13 giugno 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.9
80	<b>Regime forfettario e soggetto iscritto all'AIRE che torna in Italia</b> Risposta ad interpello n. 257, 16 aprile 2021	Un soggetto residente all'estero e iscritto all'AIRE, che percepisce redditi da lavoro dipendente eccedenti la somma di 30 mila euro dalla società estera per cui lavora e che intende trasferire la residenza in Italia negli ultimi mesi del 2021, non può avvalersi del regime forfettario per tale anno (2021) ma solo nel 2022 se rientra in Italia.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.2
81	<b>Regime forfettario e stock option quale corrispettivo dell'attività svolta - Fatturazione</b> Risposta ad interpello n. 271, 18 maggio 2022	È rilevante per la formazione del reddito del forfettario e va considerata ai fini del rispetto del limite annuo di 65 mila euro previsto per la permanenza nel regime, l'operazione con cui un soggetto forfettario esercita l'opzione di acquisto di azioni di una società non residente, tramite uno "stock option plan", quale remunerazione del servizio di consulenza dallo stesso prestata a tale società. Le azioni ricevute, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, costituiscono infatti il corrispettivo delle prestazioni di servizi di consulenza svolte.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
82	<b>Regime forfettario e volume d'affari - Locazione di immobile e accessorie all'attività abituale</b> Corte UE, causa C-716/18, 9 luglio 2020	La locazione di un immobile da parte di una persona fisica che svolge una attività economica rientrante nel regime delle piccole imprese e che esercita più libere professioni, non può essere considerata un'operazione immobiliare accessoria ai fini della determinazione del volume d'affari per appartenere al regime, se è effettuata nell'ambito dell'attività professionale abituale del soggetto passivo.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
83	<b>Regime forfettario 2019 e lavoro interinale - La società utilizzatrice agisce da datore di lavoro</b> Risposta ad interpello n. 179, 4 giugno 2019	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i> Vedi par. 2.2.5
84	<b>Regime forfettario 2019 ed estromissione agevolata dei beni strumentali - Non assume rilevanza fiscale</b> Risposta ad interpello n. 391, 7 ottobre 2019	L'estromissione agevolata dei beni strumentali dal patrimonio dell'impresa, prevista dalla Legge di Bilancio n. 145 del 2018, effettuata da un soggetto in regime forfettario, non assume alcuna rilevanza fiscale in quanto la plusvalenza ottenuta è realizzata in vigenza di tale regime. I contribuenti forfettari quindi devono annotare l'estromissione dei beni strumentali nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente l'ingresso nel regime forfettario, che recano l'iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti IVA

85	<b>Regime forfettario e imposta di bollo in fattura - Rientra tra i compensi</b> Risposta ad interpello n. 428, 12 agosto 2022	Il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo da parte di un professionista in regime forfettario fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva
86	<b>Regime forfettario e partecipazione in s.a.s. fallita - Preclusione</b> Risposta ad interpello n. 422, 12 agosto 2022	Il possesso di una quota di partecipazione in una società in accomandita semplice dichiarata fallita nel 2022 impedisce l'accesso al regime forfettario a partire dall'anno 2023. La dichiarazione di fallimento di una società di persone, infatti, non esclude in radice la possibile percezione di un reddito di partecipazione in capo al socio, essendo possibile, nel corso della procedura, l'esercizio provvisorio dell'impresa o, dopo la chiusura del fallimento per soddisfacimento integrale dei creditori, a seguito di cessazione dell'attività con conseguente ripartizione del residuo attivo. È pertanto integrata la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge n. 190 del 2014
87	<b>Regime forfettario e regime dei lavoratori impatriati - Preclusione</b> Risposta ad interpello n. 460, 20 settembre 2022	L'opzione per il regime forfettario al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 che prevede agevolazioni in materia solo di imposte sui redditi.  <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
88	<b>Regime per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità</b> CM 17/E, 30 maggio 2012	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
89	<b>Regime per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Periodo 2015</b> RM 67/E, 23 luglio 2015	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
90	<b>Regime premiale per forfettario che emette volontariamente fatture elettroniche - Riduzione di un anno dei termini di accertamento</b> Risposta ad interpello n. 520, 29 luglio 2021	Il soggetto in regime forfettario che ha scelto di emettere fatture elettroniche tramite SdI al fine di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento prevista dalla Legge di bilancio 2020 può continuare a fruire del beneficio se, a seguito di emissione tardiva della fattura elettronica, regolarizza la sua posizione: i) registrando tempestivamente il corrispettivo ai fini delle imposte dirette; ii) versando la sanzione prevista dall'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 ossia da 250 a 2.000 euro, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso
91	<b>Rettifica della detrazione per i contribuenti minimi</b> CM 13/E, 26 febbraio 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
92	<b>Rettifica detrazione contribuenti minimi - Codice tributo</b> RM 80/E, 6 marzo 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
93	<b>Traduttrice per l'IUE - Regime dei minimi</b> RM 241/E, 12 giugno 2008	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>
94	<b>Versamento IVA conseguente a rettifica della detrazione - Codice tributo</b> RM 34/E, 7 marzo 2007	 <i>Disponibile per esteso nella versione online dell'Opera</i>